



Struttura e modalità di gestione del “Patto di Prima Occupazione” o “Patto di Occupazione”

<i>Art.1 Glossario</i>	<i>1</i>
<i>Art.2 Definizione del Patto.....</i>	<i>3</i>
<i>Art.3 Articolazione del Patto.....</i>	<i>3</i>
<i>Art.4 Soggetti.....</i>	<i>3</i>
<i>Art.5 Compiti dei soggetti.....</i>	<i>3</i>
<i>Art.6 Risorse a supporto degli interventi.....</i>	<i>4</i>

Art.1 Glossario

Ai fini ed agli effetti della disciplina del Patto si intende per:

- a. soggetto promotore: Università o istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici; istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale; Organismo di Istruzione e/o formazione iscritto nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2012 (“Istituzione dell'elenco regionale degli organismi accreditati”) per l'ambito della formazione superiore; operatore accreditato ai servizi per il lavoro (ex Dgr n. 2238 del 20.12.2011); Provincia (tramite il Centro per l'impiego);
- b. soggetto formatore: nel caso in cui il soggetto promotore non possieda già al proprio interno le competenze e i requisiti per erogare attività di orientamento e/o percorsi di formazione per la realizzazione delle attività di tirocinio, si intende il soggetto che eroga tali attività;
- c. soggetto ospitante: qualsiasi datore di lavoro privato: impresa industriale anche artigiana, impresa di costruzioni anche artigiana, impresa di servizi anche artigiana, impresa commerciale, studio professionale; sono esclusi tutti gli organismi di diritto pubblico quali le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le province autonome, gli enti territoriali e locali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico comunque denominati e le loro associazioni, cioè qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, avente personalità giuridica, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di quest'ultimi, oppure il cui organismo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito per più della metà dei membri designati dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico;
- d. destinatario: giovane iscritto all'ultimo anno di un Istituto tecnico, di un liceo, di un Istituto professionale o di un corso di formazione iniziale; neo-qualificati, neo-diplomati, neo-laureati, neo-dottorati, soggetti disoccupati, soggetti inoccupati, soggetti in mobilità;
- e. neo-qualificato: soggetto che ha acquisito da non più di 12 mesi una qualifica professionale nel sistema regionale di formazione professionale;
- f. neo-diplomato: soggetto che ha acquisito da non più di 12 mesi un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- g. neo-laureato: soggetto che ha acquisito da non più di 12 mesi una laurea;

- h. neo-dottorato: soggetto che ha acquisito da non più di 12 mesi il titolo di dottore di ricerca;
- i. azione di orientamento: azione finalizzata alla conoscenza dello specifico contesto aziendale e professionale in cui si svolgerà il percorso di inserimento realizzabile tramite tirocinio;
- j. percorso di formazione: attività di formazione di diversa durata, che permettono al destinatario di acquisire le competenze e conoscenze utili ad agevolare un rapido ed efficace inserimento all'interno del contesto aziendale nel quale si svolge l'attività di tirocinio, rispondendo anche ai bisogni di sviluppo di specifiche competenze richieste dalle aziende ospitanti;
- k. tirocinio: esperienza lavorativa e formativa temporanea, non costituente rapporto di lavoro, finalizzata a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e un addestramento pratico direttamente sul luogo di lavoro, al fine di favorire l'inserimento lavorativo e l'occupabilità;
- l. tirocinio curricolare: tirocinio promosso da Università o istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici, da una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, da un organismo di formazione professionale iscritto nell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati, a favore dei propri studenti o allievi, all'interno del periodo di frequenza di un corso di studi o di formazione, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro;
- m. tirocinio formativo e di orientamento: tirocinio avviato entro 12 mesi dal conseguimento di un titolo di studio o di formazione professionale, finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità nella fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- n. tirocinio di inserimento e reinserimento lavorativo: tirocinio finalizzato ad agevolare l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori disoccupati, inoccupati, e/o appartenenti a specifiche categorie di soggetti;
- o. tirocinio estivo di orientamento: tirocinio promosso durante le vacanze estive, nel periodo di sospensione degli studi, a favore di un adolescente o giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi di istruzione secondaria di secondo grado o di formazione professionale, con fini orientativi e formativi, in coerenza con il percorso formativo degli allievi e studenti;
- p. apprendistato professionalizzante: contratto di apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali, attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
- q. apprendistato di alta formazione e ricerca: contratto di apprendistato finalizzato al conseguimento del titolo di master o di dottore di ricerca;
- r. tutor soggetto proponente e/o formatore: referente del soggetto proponente e/o formatore incaricato di seguire il destinatario durante l'intero programma di formazione, tirocinio e inserimento lavorativo. Ha il compito di assicurare la valenza formativa del programma, di preparare il destinatario, di monitorare durante l'esperienza le attività svolte e l'inserimento del destinatario, di raccogliere e sintetizzare i risultati;
- s. tutor soggetto ospitante: referente per il datore di lavoro con il compito di mantenere i contatti con le istituzioni formative, seguire la stipula dei documenti previsti dal patto verificandone l'effettiva fattibilità, predisporre gli aspetti di carattere organizzativo e gli strumenti per la comunicazione (all'interno dell'impresa e con il soggetto promotore), affiancare il destinatario durante le varie fasi del programma di formazione, tirocinio e inserimento lavorativo;
- t. figura professionale: insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie per esercitare un'attività lavorativa.

- u. Patto di Prima Occupazione: accordo che definisce un percorso di inserimento lavorativo che ha come soggetti beneficiari giovani iscritti all'ultimo anno di un Istituto tecnico, di un Istituto professionale o di un corso di formazione iniziale, neo-qualificati, neo-diplomati, neo-laureati, neo-dottorati;
- v. Patto di Occupazione: accordo che definisce un percorso di inserimento lavorativo che ha come soggetti beneficiari soggetti disoccupati, inoccupati.

Art.2

Definizione del Patto

Il “Patto di Prima Occupazione” o “Patto di Occupazione” è l'accordo mediante il quale un soggetto promotore, un datore di lavoro privato e un destinatario definiscono un percorso di inserimento lavorativo in una figura professionale il cui profilo sia coerente con il percorso di istruzione e/o formazione¹ intrapreso dal soggetto stesso.

Art.3

Articolazione del Patto

Il “Patto di Prima Occupazione” o “Patto di Occupazione” prevede un percorso di inserimento cadenzato nel modo seguente:

- a. azione di orientamento/formazione;
- b. tirocinio di durata compresa tra 2 e 6 mesi, proroghe comprese ;
- c. contratto di lavoro, da stipulare al termine del percorso formativo.

Il Patto andrà redatto secondo lo schema di cui all'allegato B del presente atto.

L'attivazione e lo svolgimento delle esperienze di tirocinio e dei diversi rapporti di lavoro restano regolate dalle specifiche disposizioni normative vigenti.

Art.4

Soggetti

I soggetti, così come definiti all'art. 1, coinvolti nella stipula del Patto sono:

- 1. soggetto promotore;
- 2. soggetto formatore (qualora il soggetto promotore non possieda al proprio interno le competenze e i requisiti per erogare le attività di orientamento e/o percorsi di formazione previsti);
- 3. soggetto ospitante: qualsiasi datore di lavoro privato;
- 4. destinatario.

Art.5

Impegni dei soggetti

Con la stipula del Patto:

¹ Si precisa che con percorso di istruzione ci si riferisce al percorso già in essere o concluso da parte del **destinatario** nel caso di soggetti iscritti all'ultimo anno di un Istituto Tecnico o professionale, neo-qualificati e neodiplomati, neo-laureati, neo-dottorati; con percorso di formazione si intende riferirsi ai percorsi nell'ambito dei quali vengono realizzate le attività di tirocinio curriculare nel caso di soggetti beneficiari disoccupati.

- il soggetto promotore si impegna a definire il programma di inserimento del soggetto, ne verifica la coerenza con il titolo di studio o con il percorso formativo frequentato e monitora l'intero percorso;
- il soggetto formatore si impegna a definire i contenuti formativi del percorso con particolare riferimento all'individuazione del profilo professionale di inserimento e assicura il tutoraggio per tutta la durata del Patto medesimo; tale ruolo deve essere ricoperto dal soggetto promotore qualora lo stesso presenti al proprio interno le competenze e i requisiti per erogare le attività di orientamento e formazione, coerentemente con quanto definito all'art. 1;
- il soggetto ospitante si impegna a garantire il percorso di inserimento del destinatario presso la propria struttura operativa nel profilo professionale individuato e secondo le modalità e le fasi di cui all'art. 3 del presente atto. Si impegna, altresì, ad osservare le norme di legge e di contratto che disciplinano i singoli rapporti, nonché ad individuare un tutor che seguirà l'allievo per tutta la durata del Patto medesimo;
- il destinatario si impegna a seguire i piani di orientamento e di formazione, nonché le attività di tirocinio previsti dal Patto e ad osservare le norme di legge e di contratto che disciplinano i singoli rapporti.

Art.6

Risorse a supporto degli interventi

Per la realizzazione di un Patto potrà essere fatto ricorso a risorse finanziarie provenienti da eventuali misure regionali di politica attiva del lavoro che prevedano il finanziamento dell'indennità di partecipazione al tirocinio e/o dell'attività di tutoraggio svolta dal soggetto ospitante e/o dal soggetto promotore. In ogni caso, per quanto riguarda l'indennità di partecipazione dovrà essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tirocini.